

La doppia tassazione degli utili prodotti da un'associazione professionale estera

Una discriminazione già esistente per le partecipazioni non qualificate si estende anche a quelle qualificate



Alberto Crosti
Dottore Commercialista, Milano



Stefano Vignoli
Dottore Commercialista, Firenze

Nell'universo delle criticità fiscali non risolte, il legislatore ha recentemente perso un'occasione per toglierne una dall'armadio contenente "gli scheletri fiscali", visto che se ne parla ormai da parecchi lustri. Ebbene, lo scenario se possibile si è involuto, livellandosi al peggio, come conseguenza dell'equiparazione del trattamento riservato agli utili derivanti da una partecipazione non qualificata in un'associazione professionale, o società di persone, non residente, già palesemente discriminatorio, a quello riservato nel caso in cui la partecipazione sia qualificata. Il peccato originale trova la sua genesi nella riforma del 1973, che tratta in modo diverso una società di persone residente ed una non residente, divaricazione normativa che ci porta alle conseguenze che verranno descritte nel prosieguo.

I. Premessa	772
II. La tassazione prima della Legge di Bilancio 2018	773
III. La tassazione dopo la Legge di Bilancio 2018	773
IV. Gli strumenti a disposizione del contribuente per impostare la difesa	774
A. Il netto frontiera	774
B. La CDI in soccorso del contribuente: art. 7 vs. art. 10 ..	774
C. La CDI ancora in soccorso: art. 23 (nella fattispecie 24)	775
D. La tutela del TFUE.....	775
E. Dalla CDI un ultimo aiuto.....	775
F. Dall'Amministrazione un "assist" vincente.....	776
V. L'integrale riporto in Italia del reddito estero: una sfida estrema	776
VI. Conclusioni	776

I. Premessa

Al fine di individuare correttamente la problematica è utile presentare una breve ricostruzione di come la normativa si è evoluta nel recente passato, evoluzione, ma forse converrebbe affermare involuzione, che non è stata in grado di valutare pienamente gli effetti dei cambiamenti apportati al sistema

previgente, riguardando gli stessi soggetti fiscali strutturalmente differenti^[1].

Il punto di partenza dell'analisi è la lettura dell'art. 73, comma 1 lett. d, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), in virtù del quale sono assoggettati all'Imposta sul Reddito delle Società (IRES), ricorrendo ad una finzione giuridica, che di fatto genera una scostamento tra la realtà effettiva e la realtà fiscale, i redditi tassabili in Italia prodotti dagli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato: da questa inclusione consegue che qualsiasi soggetto societario o associativo non residente sia assoggettato all'IRES ed alla sua regolamentazione per i redditi che rilevano sul nostro territorio. Il comma 2 del citato articolo precisa, inoltre, che nel perimetro di applicazione della lett. d) rientrano le società e le associazioni indicate all'art. 5 TUIR, ove meglio si individuano i vari enti sociali od associativi.

Interessante per questa analisi è l'indicazione all'art. 5, comma, 3 lett. c) delle associazioni senza personalità giuridica costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, enti equiparati ai fini fiscali alle società semplici.

L'aver inserito nel perimetro normativo IRES le società di persone e le associazioni professionali non residenti, in ossequio ad un "all corporate approach"^[2], significa implicitamente che il

[1] Il groviglio normativo, che di fatto è alla base dell'eccesso di burocratizzazione amministrativa, impedisce spesso di valutare quali possano essere gli effetti di un "sasso gettato in uno stagno", effetti che possono propagarsi producendo situazioni assolutamente non previste.

[2] Sulla questione della tassazione dei redditi provenienti da società di persone estere verso soci residenti in Italia è da tempo che la dottrina esprime la propria perplessità sulle modalità di gestione di questa fattispecie; cfr. SIEGFRIED MAYR, Brevi note sulla tassazione in Italia degli utili di partecipazione in società di persone estere, in: Boll. Trib. n. 20/2012; SIEGFRIED MAYR, Società di persone estere: trattamento fiscale ai fini convenzionali, in: Corr. Trib. n. 11/1997; MASSIMO GABELLI, Associazione professionale non residente: redditi prodotti in Italia in: Fiscalità Internazionale, n. 4/2007, p. 309; GIOVANNI ROLLE/MARCO BELLONI, Profili fiscali della partecipazione in società di persone estere, in: Il Fisco, n. 32/2014, p. 3173. Cfr., inoltre, GIAMPIERO GUARNERIO, Il rebus della tassazione degli utili da partecipazione in società trasparenti estere,

soggetto in questione è considerato un soggetto autonomo di imposta, opaco, a prescindere da come lo Stato estero lo qualifichi[3], in contrasto con la regolamentazione domestica relativa alle società di persone residenti, i cui soci sono tassati per trasparenza.

L'utile, quindi, che promana da questi soggetti, percepito da un soggetto residente, è parificato ad un dividendo e subisce il trattamento fiscale riservato ai medesimi, conclusione alla quale si perviene prendendo in considerazione, in primo luogo, l'art. 44, comma 1, lett. e): gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio degli enti assoggettati all'IRES e, quindi, anche delle associazioni non residenti, sono considerati come redditi da capitale (dividendi). Il comma 2, lett. a), sancisce la definitiva assimilazione ai fini delle imposte sui redditi degli utili da associazione professionale agli utili derivanti da azioni.

Approccio del legislatore che pare curiosamente in antitesi con quanto previsto dall'art. 151, comma 3, TUIR che determina i redditi prodotti in Italia da società non residenti – con l'eccezione del reddito di impresa prodotto dalle stabili organizzazioni – sulla base della disciplina della tassazione delle persone fisiche. Anche questo inquadramento è potenzialmente foriero di ingiustificate disparità come, ad es., in tema di tassazione delle plusvalenze realizzate da società francesi che cedono partecipazioni in società italiane[4].

Da quanto sopra emergono alcuni aspetti meritevoli di un successivo approfondimento, in particolare:

- la diversità di trattamento riservata ad una pari struttura domestica assoggettata ad imposizione per trasparenza;
- il concetto di dividendo adottato nella convenzione contro le doppie imposizioni (CDI) eventualmente applicabile;
- la (mancata) considerazione di come lo Stato estero qualifica l'ente associativo.

Nel prosieguo dell'analisi lo scenario illustrato concerne una persona fisica residente, professionista e, quindi, non imprenditore, socio di una associazione professionale residente in un Paese "white list" quale, ad es., la Francia[5], nella quale detiene

in: *Fiscalità & Commercio Internazionale*, n. 4/2020, p. 21; PASQUALE SALVATORE/RAIMONDO ROSSI, *Dividendi percepiti da persone fisiche e credito per imposte estere*, in: *Boll. Trib.* n. 5/2019, p. 336.

[3] A titolo di esempio la normativa e la prassi francese qualificano la "S.C.I." come autonomo un soggetto di imposta, con un termine peculiare: "translucide", giustificando il fatto che le imposte di fatto sono pagate dai soci solo per ragioni di riscossione (cfr. ALBERTO CROSTI, *Société civile immobilière* di diritto francese: trattamento fiscale in Italia, in: *Fiscalità e commercio internazionale*, n. 11/2014, p. 5).

[4] Cfr. ALBERTO CROSTI, *Il regime PEX e partecipazioni in Italia di soggetti non residenti: discriminazioni*, in: *Fiscalità & Commercio internazionale*, n. 2/2017, p. 13; STEFANO VIGNOLI, *La tassazione in Italia delle plusvalenze realizzate da società francesi*, in: *Il Fisco* n. 12/2017, p. 1158.

[5] Per un approfondimento in tema di associazione professionale britannica cfr. GABELLI (nota 2), p. 309, il cui contenuto prende lo spunto dalla Risoluzione n. 80/E del 26 aprile 2007: il riferimento è alla "limited liability partnership", considerata dall'ordinamento inglese come trasparente non costituendo la medesima un soggetto d'imposta: dato che il nostro ordinamento però prescinde dalla qualifica fiscale attribuita dal Paese di residenza, la associazione in questione è comunque "opaca".

una quota qualificata in una associazione professionale, destinatario per trasparenza degli utili della medesima, utili a fronte dei quali corrisponde regolarmente le imposte estere a lui imputate per trasparenza.

II. La tassazione prima della Legge di Bilancio 2018

La Legge di Bilancio 2018, n. 205/2017, con l'art. 1, commi 1003 e 1004, ha profondamente inciso sullo scenario fiscale dei soggetti persone fisiche "privati", parificando il trattamento riservato alle "partecipazioni qualificate" alle "non qualificate", attraverso i novellati art. 47, comma 1, TUIR[6] e art. 27 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 600/1973, quest'ultimo che assoggetta i dividendi corrisposti a persone fisiche non in regime di impresa alla ritenuta di natura sostitutiva pari al 26%.

Lo scenario impositivo precedente, limitatamente alle partecipazioni qualificate, era differente, in quanto il reddito di provenienza dall'associazione professionale estera entrava nella base imponibile dell'associato residente al 49,72% (o al 58,14%), a fronte del quale l'associato aveva il diritto ad un accreditamento delle imposte estere nella stessa proporzione: di fatto si realizzava un migliore equilibrio fiscale limitando la doppia tassazione stante che le imposte estere potevano essere accreditate, in misura proporzionale alla quota imponibile, verso le imposte italiane[7].

Il fatto di considerare gli utili in questione come dividendi, pur fondandosi su un'impostazione contestabile viziata da un presupposto "finto", riduceva l'anomalia impositiva, in riferimento quantomeno alle partecipazioni qualificate.

III. La tassazione dopo la Legge di Bilancio 2018

Il nuovo scenario si presenta penalizzante per l'associato "qualificato" residente, stante che il dover assoggettare il reddito estero ad imposta sostitutiva del 26%, negando l'accREDITAMENTO delle imposte estere, lo penalizza sensibilmente, cumulandosi questa tassazione a quella eventualmente già supportata all'estero, generalmente progressiva, sia che si assuma come base di calcolo il reddito lordo prima delle imposte da lui corrisposte all'estero, sia che si faccia riferimento come base imponibile al netto dopo le imposte estere, valore che potrebbe essere assimilato ad un valore "netto frontiera".

Per quanto attiene al momento impositivo la disciplina non è variata: essendo riconducibile a reddito di capitale, la tassazione in capo all'associato italiano avviene nell'esercizio in cui l'utile entra nella sua disponibilità e, pertanto, occorrerà monitorare i passaggi di somme di denaro dall'associazione professionale estera all'associato, esercizio che può risultare disagiata considerando come

[6] Il comma 8 recita: "In particolare le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta di cui al titolo II (IRES)".

[7] In effetti un'eventuale doppia tassazione non è esclusa a priori, vuoi come conseguenza della limitazione posta dall'art. 165 TUIR, vuoi anche per il livello delle aliquote applicate all'estero.

gli studi associati abbiano spesso, anche all'estero, obblighi contabili più snelli.

Al fine di evidenziare meglio come la doppia imposizione gravi sul contribuente, si veda il caso (A) indicato in calce a questo contributo dove l'associato residente italiano subisce una tassazione complessiva, per i redditi prodotti dall'associazione francese, pari al 56% determinato dal 30% di tassazione oltralpe[8] e 26% di imposta sostitutiva italiana.

Il contribuente, di fronte ad un simile aumento di tassazione, giustamente si pone la domanda se questa doppia tassazione sia lecita e se trovi un fondamento giuridico vuoi nelle norme di diritto interno vuoi nelle norme di natura convenzionale, finalizzate per l'appunto ad evitare fenomeni di doppia tassazione e beneficiarie di una collocazione di rango superiore nella gerarchia delle fonti del diritto.

Lecito quindi chiedersi, non accettando ma contestando una simile "falcidia fiscale", quali possono essere gli strumenti di difesa nell'ambito di un contenzioso con l'Amministrazione fiscale delle scelte effettuate tese a riportare la tassazione entro il medesimo livello, a parità di condizioni, della tassazione domestica.

Stabilito che la strada percorsa fino al 2018 non è più percorribile essendo sbarrata normativamente, il contribuente valuterebbe le seguenti alternative:

- adeguarsi alla nuova situazione e, quindi, assoggettare il reddito di fonte estera alla imposta sostitutiva del 26%, comportamento che lo "scuda" verso ogni possibile contestazione da parte dell'Amministrazione fiscale, dato che il contribuente corrisponderebbe il massimo possibile, sapendo però che il reddito di fonte estera soggiace ad una tassazione consolidata di circa il 56%. Una volta corrisposte le imposte attiverebbe il contenzioso proponendo ricorso per vedersi riconosciuto il diritto al rimborso delle imposte maggiormente liquidate rispetto a quelle che un soggetto fiscale residente associato ad associazione professionale in Italia ed a parità di condizioni reddituali corrisponderebbe[9]. La strada del ricorso andrà percorsa sul presupposto di un diniego dell'Amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso della maggiore imposta proposta dal contribuente. Le istruzioni al quadro RM del modello Redditi PF 2020 continuano a richiedere di assoggettare ad imposta sostitutiva il dividendo percepito senza l'intervento di un intermediario, al lordo delle ritenute subite nello Stato estero;

[8] Ai sensi dell'art. 197A del *Code général des impôts* ai soggetti non residenti si applicano le aliquote del 20% e del 30%. "L'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite".

[9] Il dato in questione è indicato in calce all'articolo: a parità di reddito il differenziale è di circa il 10% in più di carico fiscale, delta corrisposto in più per il solo fatto di aderire ad una associazione professionale non residente: è di tutta evidenza la discriminazione.

- oppure decurtare il reddito estero delle imposte già liquidate all'estero, e sul netto, che potremmo qualificare come "netto frontiera", calcolare il 26%. Così operando il netto equivarrebbe al classico dividendo, che entra nella base imponibile al netto delle imposte[10]. Tale scelta risulterebbe coerente con un passaggio dalla Circolare n. 9E/2015, laddove si precisa che è tassabile il reddito al netto delle imposte pagate dal socio;
- oppure affrontare la criticità di petto, riportando a tassazione in Italia il reddito lordo estero ma accreditare tutte le imposte corrisposte all'estero sul medesimo reddito, di fatto quindi attuando una puntuale parificazione al trattamento riservato all'associato residente in un ente residente.

IV. Gli strumenti a disposizione del contribuente per impostare la difesa

A. Il netto frontiera

Se il contribuente opta per la seconda strategia, tassazione al 26% del "netto frontiera", dato che stiamo parlando di redditi provenienti dall'estero, occorre valutare l'eventuale impatto che la CDI con lo Stato della fonte potrebbe avere, nel caso specifico quella firmata con la Francia, sia in relazione alle definizioni di dividendi in quanto è proprio l'assimilazione fatta dall'Italia che comporta l'assoggettamento all'aliquota fissa del 26%, sia nell'individuazione del corretto articolo di riferimento, sia infine in relazione alla possibilità di accreditare le imposte pagate in Francia verso l'imposta sostitutiva, accreditamento che viene negato dall'Amministrazione.

B. La CDI in soccorso del contribuente: art. 7 vs. art. 10

Al riguardo è interessante esaminare la Risoluzione n. 12/643 del 2 giugno 1986, che prende in considerazione la CDI tra Italia e Danimarca, in particolare attribuendo all'art. 7 (reddito di impresa) la competenza per i redditi di società di persone, qualificandoli, quindi, come redditi di impresa, a prescindere dalla qualifica agli stessi attribuiti dal diritto interno italiano, sottraendoli in tale modo al perimetro dell'art. 10, deputato a trattare i dividendi: stando così le cose, scatta il meccanismo del credito d'imposta ai sensi dell'art. 24 CDI[11].

La Risoluzione citata si allinea al Commentario del Modello OCSE di Convenzione fiscale (M-OCSE) secondo il quale opera un principio generale che stabilisce che il reddito generato da una "partnership" mantiene la stessa qualifica in capo al "partner", impedendo di conseguenza la riqualifica del reddito come dividendi, producendo come effetti collaterali sia il non assoggettamento alle ritenute in uscita sia il diritto all'accREDITAMENTO delle imposte estere.

[10] Le imposte estere liquidate dal socio verrebbero fittiziamente "imputate" alla società o alla associazione: trattasi di un'ulteriore "finzione".

[11] La Circolare n. 15/E ha, infatti, precisato: "le imposte estere pagate dal socio residente sulla quota di utili a lui spettanti sono considerate come imposte pagate dalla società e saranno scomputate, ai fini della tassazione in Italia, dall'ammontare lordo al medesimo distribuito. Tale scomputo comporta che il dividendo tassato in Italia in capo al socio di un'entità estera trasparente sia costituito, al pari dei dividendi derivanti da partecipazioni in entità opache, da una grandezza netta, che tiene conto delle imposte pagate all'estero sugli utili oggetto di distribuzione".

Occorre però precisare che ricondurre la tipologia di reddito prodotto all'estero all'art. 7 non impedisce che venga riqualificato ai fini della tassazione in Italia come "dividendo", tenuto conto che la CDI non ha come obiettivo quello di qualificare il reddito, funzione questa demandata ai singoli Stati, ma più semplicemente di individuare il Paese di tassazione ed evitare la doppia tassazione.

Se, quindi, il reddito che l'associazione estera realizza è di natura professionale, come è il caso in esame, ne potrebbe conseguire che lo stesso in capo al socio residente diventi reddito di natura professionale.

Per la Francia gli artt. 7 e 10 sono speculari a quelli inseriti nel testo convenzionale con la Danimarca, fatto questo che indurrebbe a ritenere che le conclusioni alle quali la Direzione II.DD era pervenuta con la citata Risoluzione siano estendibili anche alla Francia: quindi il reddito promanante dall'associazione professionale è reddito di impresa al quale si associa il relativo credito di imposta, non potendo quindi essere trattato come dividend[12].

C. La CDI ancora in soccorso: art. 23 (nella fattispecie 24)

Gran parte delle CDI pattuite dall'Italia prevede una clausola che parrebbe aprire una crepa nel muro preclusivo[13] al riconoscimento dell'accredito delle imposte liquidate all'estero a fronte della tassazione sostitutiva. Il credito di imposta non è, infatti, ammesso quando l'assoggettamento all'imposta sostitutiva sia richiesta dal contribuente; da una lettura a contrario della CDI se ne potrebbe dedurre che, in assenza di facoltà di scelta, al contribuente compete il credito di imposta ovvero che non possa essere obbligato ad applicare l'imposta sostitutiva al 26% potendo optare per la tassazione ordinaria.

Infatti, l'art. 24 CDI tra Italia e Francia (che equivale all'art. 23 M-OCSE), deputato quasi sempre a gestire l'eliminazione della doppia imposizione, recita nella maggiore parte delle situazioni: "Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia a imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana", condizionando l'esclusione dell'accREDITAMENTO verso le imposte in Italia alla richiesta del beneficiario di essere assoggettato alla tassazione sostitutiva. Ne discenderebbe, dunque, che se il beneficiario non potesse esercitare questa opzione, come avviene in Italia, o pur potendo di fatto non la esercitasse, l'eliminazione della doppia imposizione passerebbe per l'inclusione dei redditi nel reddito complessivo con riconoscimento del credito per le imposte pagate all'estero.

Si appalesa, quindi, un contrasto tra una regola convenzionale, che prevale su quella interna se più favorevole al contribuente, e nella fattispecie lo è, e la regola domestica.

[12] In senso conforme la Nota n. 512117 del 1997 della Direzione Regionale Entrate Lombardia.

[13] Anche la lettura del Protocollo, testo che riveste una rilevante importanza nella lettura della CDI tra Francia ed Italia, nulla aggiunge alle conclusioni.

È interessante rimarcare che alcune recenti CDI, nonché il recente Accordo tra Italia e Principato di Monaco[14] non contemplano questa clausola, rendendo quindi non sempre accreditabili le imposte estere a fronte di una tassazione sostitutiva: l'aver modificato l'"editing" ha indiscutibilmente una sua significatività. È nostra opinione che l'aver inserito in alcuni recenti testi convenzionali la congiunzione "anche" incida profondamente sulla logica del testo avendo modificato il senso del periodo, ciò che di fatto costituisce un riconoscimento che tutti quegli Accordi internazionali privi di questa congiunzione siano vulnerabili[15].

D. La tutela del TFUE

Non si può omettere di citare anche il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), atteso che lo stesso da un punto di vista di gerarchia delle fonti si pone a un livello superiore non soltanto della norma nazionale, ma anche delle stesse CDI.

Così la discriminante tassazione in capo all'associato italiano potrebbe configurare una violazione del principio di libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) e del principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) atteso che lo stesso avrebbe tutto l'interesse ad esercitare l'attività professionale ovvero investire il proprio capitale in Italia, invece, che nell'altro Stato membro dell'Unione europea (UE) dove sconterebbe una tassazione più elevata.

E. Dalla CDI un ultimo aiuto

Se si consulta l'art. 10 lo stesso fa riferimento ad una società che eroga i dividendi, soggetto che si contrappone al contenuto dell'espressione "persona", di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), ove si afferma che il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone in contrapposizione alla lettera "e" ove invece si afferma che "il termine società designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione".

[14] Per un'ampia disamina della problematica in questione cfr. ALBERTO CROSTI, Disconoscimento del credito per imposte estere verso le imposte sostitutive: nel muro della certezza si apre una crepa, in: Il Fisco n. 16/2019, p. 1563; cfr. anche SALVATORE/ROSSI (nota 2).

[15] In particolare il riferimento è alle CDI pattuite dall'Italia con Cipro e con Mauritius in merito all'eliminazione della doppia imposizione. Alle due CDI citate si aggiunge anche il testo dell'Accordo stipulato tra il Principato di Monaco e l'Italia, accordo che è qualificabile come "Tax Information Exchange Agreement" (TIEA), il cui art. 12 deputato per l'appunto a gestire ed eliminare la doppia imposizione recita: "1. La doppia imposizione sui redditi sarà eliminata nel modo seguente: a) per quanto concerne l'Italia, se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Monaco, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sui redditi specificate nell'articolo 3 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Monaco, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. L'imposta sui redditi pagata in Monaco per la quale spetta la deduzione è solo quella pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana".

Sulla base di queste indicazioni si verrebbe alla conclusione che gli utili di provenienza da un'associazione professionale non possano convenzionalmente essere parificati ai dividendi, ai quali si associa un soggetto societario con una sua personalità giuridica.

F. Dall'Amministrazione un "assist" vincente

L'Amministrazione offre però un "assist" determinante nella strategia di difesa di questa scelta alla luce di quanto si afferma nella Circolare n. 9/E, del 5 marzo 2015^[16], in particolare al par. 5.1 ove si riconosce che l'utile proveniente da un ente trasparente non è assimilabile all'utile distribuito da un soggetto opaco, nel primo caso le imposte sull'utile sono liquidate dall'associato o socio, nel secondo caso le imposte sono corrisposte dal soggetto societario.

Ne consegue, quindi, che come il dividendo nettato delle imposte già pagate dal soggetto erogante diventa il riferimento per la tassazione in Italia, così l'utile associativo deve essere nettato dalle imposte pagate direttamente dal beneficiario al fine di omogeneizzare le basi imponibili^[17]: in sintesi la base di riferimento è l'utile detratte le imposte, trattasi quindi di un "netto frontiera", valore al quale si perviene operando una finzione ulteriore, attribuendo le imposte pagate direttamente dall'associato al soggetto associativo.

L'"assist" però offerto dall'Amministrazione mitiga, ma non annulla, la doppia tassazione, dato che alle imposte corrisposte all'estero, generalmente progressive, debbono essere aggiunte quelle domestiche originando come lo dimostra il prospetto allegato un carico fiscale comunque molto elevato, tenuto conto che la possibilità di vedersi riconosciuto il credito d'imposta è preclusa dall'Amministrazione, ma è lecita secondo l'art. 23 (o 24) del testo convenzionale. Da un punto di vista, invece, domestico potrebbe essere invocata una palese discriminazione tra la tassazione del reddito estero e quella di un pari reddito percepito in Italia, alla luce della ben superiore tassazione nel primo caso, come lo dimostra il prospetto allegato.

V. L'integrale riporto in Italia del reddito estero: una sfida estrema

Al fine di ovviare a questa situazione il contribuente potrebbe optare per la terza strategia (riporto in Italia dell'intero reddito estero con accreditamento integrale delle imposte estere), pur sapendo di partire da una posizione di svantaggio stante che la norma gli preclude questa scelta, che parrebbe essere l'unica che possa definirsi "equa" stante che equipara il trattamento del reddito associativo estero a quello di un pari reddito italiano.

[16] MICHELE GUSMEROLI, Il nuovo modello convenzionale di credito per imposte estere nel protocollo con Cipro, Il re comincia a rivestirsi, in: *Boll. Trib.* 2010, p. 1024.

[17] Oggetto: Disciplina del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero – Art. 165 TUIR – Chiarimenti – Altri riferimenti di prassi sono la Risoluzione n. 80/E/2007, la Nota della D.R.E. della Lombardia n. 44692/95 e la Risoluzione n. 12/643 del 12 giugno 1986.

In quest'ottica si ritiene che il reddito debba essere imputato per trasparenza, prescindendo quindi dal momento di effettiva attribuzione degli utili in capo all'associato.

Tale scelta risulterebbe coerente con l'aspettativa del contribuente che, oltretutto in presenza di CDI, non dovrebbe mai subire una tassazione superiore all'imposizione più elevata tra: (i) quella applicata nel Paese della fonte; (ii) quella che sarebbe dovuta nel Paese di residenza se tale reddito fosse stato qui prodotto.

Si arriva al punto nodale dell'intera questione, cioè per quale ragione le modalità di trattamento di utili associativi (ma anche provenienti da società di persone trasparenti) se percepiti all'estero subiscono un trattamento fiscale nettamente più svantaggioso rispetto agli stessi utili percepiti internamente. Se si ipotizza una pari percezione di utili associativi in Italia ed all'estero è di immediata evidenza che i secondi siano pesantemente discriminati stante che: (i) i primi subiscono la tassazione in Italia, sia per l'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia per le varie Addizionali, e comunque non subiscono mai una doppia imposizione; (ii) mentre i secondi subiscono una prima tassazione (si ipotizza che sia generalmente progressiva) all'estero, quindi anche in Italia, soggiacendo ad una doppia tassazione che si rileva più elevata; discriminazione che non ha alcun fondamento sostanziale, ma che nasce come conseguenza di una vera e propria finzione giuridica ed economica fatta dal legislatore.

D'altronde, la tassazione per trasparenza, con riconoscimento del credito per le imposte assolate all'estero, opera – ai sensi dell'art. 47, comma 4, TUIR – in caso di partecipazioni detenute in imprese o enti localizzati in Stati o territori a regime fiscale agevolato.

Non si capisce pertanto come tale scelta possa risultare preclusa al contribuente che si vedrebbe discriminato pure nei confronti di un investimento in Paese "black list".

VI. Conclusioni

Prima di formulare le annotazioni conclusive, un breve commento alla nota in calce al contributo concernente il caso (A):

- la colonna A indica la tassazione che consegue alla scelta di rispettare pienamente l'attuale normativa: quindi i redditi di fonte francese vengono assoggettati alla tassazione sostitutiva del 26%, ciò che quantifica nel 48,15% il livello di tassazione finale, ed indicando nel 56,29% il livello impositivo dei soli redditi di fonte francese;
- la colonna B è coerente con quanto afferma la citata Circolare n. 9/E del 2015: la sostitutiva è calcolata sul "netto frontiera", quantificando nel 44,06% la tassazione consolidata e nel 48,42% la tassazione dei redditi francesi;
- infine, la colonna C consegue all'assoggettamento dei redditi di fonte francese alla normale tassazione progressiva con l'accREDITAMENTO delle imposte liquidate in Francia, obiettivo questo al quale si dovrebbe pervenire al fine di garantire la puntuale uniformità di trattamento rispetto ad

una associazione professionale residente: in questo caso il livello di tassazione risulterebbe pari al 39,28%.

Le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 hanno palesato in modo evidente non solo la grave situazione di irrazionalità della normativa sotto esame, ma anche la necessità di rivedere l'impostazione di fondo, pervenendo ad una netta separazione tra soggetti societari opachi da una parte, che erogano effettivamente dividendi, e quindi tipici redditi da capitale, al netto delle imposte, e soggetti associativi o societari trasparenti dall'altra, dai quale promana un reddito al lordo delle imposte, in particolare armonizzando il trattamento fiscale tra utili di fonte estera ed utili di fonte domestica.

Nel contesto di questa rivisitazione normativa particolare attenzione dovrebbe essere data all'accreditamento delle imposte pagate all'estero dal soggetto contribuente verso le imposte italiane, eliminando ogni e qualsiasi rischio di una doppia imposizione.

L'attuale impalcatura normativa e di prassi inoltre solleva un'ulteriore problematica alla luce della discriminazione verso investimenti all'estero (libera circolazione dei capitali) stante il palese disincentivo alla loro effettuazione, giustificato dal costo fiscale di un investimento in una società di persone estera che sarebbe molto più oneroso rispetto ad un pari investimento in Italia^[18].

Si rende, quindi, necessario eliminare la finzione giuridica di cui all'art. 73 TUIR nell'ottica di riportare un determinato fatto economico nella giusta e coerente sua fiscalità, eliminando il "gap" attualmente avallato dalla norma tra una realtà economica ed una realtà fiscale, "gap" che inoltre complica la vita alla stessa Amministrazione che, con vari interventi, ha manifestato una certa difficoltà a trattare la fattispecie pervenendo ad interpretazioni che tentano in qualche modo di "salvare il salvabile".

Caso (A)	A	%	B	%	C	%
Comparazione della tassazione (importi in euro)						
Reddito di fonte italiana	319'420		319'420		319'420	
Reddito di fonte francese	345'024		345'024		345'024	
	664'444		664'444		664'444	
Imposte						
IRPEF	118'100		118'100		204'572	
Credito per le imposte estere	0		0		-60'765	
Addizionali	5'161		5'161		8'661	
	2'421		2'421		4'030	
Sostitutiva	89'706		62'532		0	
Imposte pagate in Francia	104'515		104'515		104'515	
Carico fiscale finale	319'903	48,15%	292'729	44,06%	261'013	39,28%

[18] Interessante al riguardo è la Sentenza del 22 Novembre 2018, causa C-575/17 della CGE, commentata nell'articolo di Alberto Crosti, la ritenuta sui dividendi verso non residenti: possibile contrasto con i principi fondamentali dell'unione europea – Luglio Agosto 2019, Novità Fiscali, SUPSI